

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018  
208/2018/R/GAS**

**ACCERTAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS  
NATURALE AMMESSI ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI AL PUNTO 4 DELLA  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 689/2017/R/GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1013<sup>a</sup> del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) 715/2009);
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017, che abroga e sostituisce il Regolamento (UE) 984/2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 115/15);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/2000);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti (di seguito: RNG) e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 31 gennaio 2017;

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 16 novembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 marzo 2017, 189/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 189/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la memoria dell'Autorità 28 settembre 2017, 664/2017/I/COM (di seguito: memoria 664/2017/I/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 689/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 689/2017/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, del decreto legislativo 164/2000, prevede che l'attività di trasporto sia libera, sebbene di interesse economico generale e, pertanto, sottoposta ai poteri di regolazione dell'Autorità;
- l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico il Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: Piano decennale), che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente; il medesimo articolo prevede inoltre che l'Autorità, ricevuto il Piano decennale, lo sottoponga a consultazione secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati della consultazione;
- ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 93/11, il Piano decennale deve:
  - a) contenere una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;
  - b) indicare ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
  - c) contenere tutti gli investimenti già decisi ed individuare, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
  - d) indicare, per tutti gli interventi di sviluppo, la data prevista di realizzazione e messa in esercizio delle infrastrutture;
- ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 93/11, come modificato con legge 115/15, l'Autorità ha il compito di valutare se il Piano decennale:
  - a) contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva;

- b) sia coerente con il Piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (TYNDP), di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) 715/2009;
- ai fini della valutazione di propria competenza, oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 16, comma 6-bis, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità verifica che la scelta degli investimenti individuati nei predetti Piani decennali sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza, in coerenza (a) con le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità, nonché (b) con la disciplina tariffaria dell'attività di trasporto che prevede il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti *“a condizione che [questi] siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità”* (rif. all'articolo 3, comma 3, della RTTG);
  - nella memoria 664/2017/I/COM sullo schema di SEN 2017, l'Autorità ha evidenziato la necessità che anche nel settore del gas, così come nel settore elettrico, *“l'identificazione e la successiva regolazione e remunerazione degli investimenti seguano rigorosamente un approccio fondato sulla selettività degli interventi, basata su un'analisi costi-benefici (di seguito: ACB) e con una focalizzazione sull'effettiva utilità per il sistema, anche sotto il profilo della sicurezza degli approvvigionamenti e della diversificazione delle fonti”* e l'importanza che tale ACB *“venga fatta secondo metodologie standardizzate, integrando i due settori, elettricità e gas naturale”*;
  - con deliberazione 575/2017/R/GAS, l'Autorità ha, tra l'altro, confermato un meccanismo residuale di incentivazione *input-based* per gli investimenti che entreranno in esercizio negli anni 2018 e 2019, subordinando l'applicazione di tale meccanismo all'evidenza di consistenti benefici netti monetizzabili derivanti dallo sviluppo delle infrastrutture;
  - la deliberazione 189/2017/R/GAS ha differito, al 31 ottobre 2017, il termine di cui al comma 4.1 della deliberazione 351/2016/R/GAS per la trasmissione dei Piani decennali all'impresa maggiore di trasporto da parte degli altri gestori del sistema di trasporto, nonché, al 30 novembre 2017, il termine di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione per la presentazione all'Autorità dei Piani decennali da parte dei gestori del sistema di trasporto;
  - con la deliberazione 689/2017/R/GAS, l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni sui Piani relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, evidenziando possibili aree di miglioramento dei Piani, sia sotto il profilo redazionale, con riferimento alla trasparenza e completezza del contenuto informativo dei piani, sia sotto il profilo metodologico, con riferimento all'applicazione sistematica nell'ambito dei Piani di un'ACB, al fine di dotare il Piano decennale di uno strumento utile a valutare, secondo criteri di maggiore selettività, le iniziative di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale;
  - con la medesima deliberazione 689/2017/R/GAS, l'Autorità ha, inoltre, previsto che, a decorrere dagli investimenti che entreranno in esercizio nel 2019 (e che quindi avranno un riflesso tariffario nel 2020):

- a) in assenza degli elementi informativi necessari a valutare l'efficienza e l'economicità di un intervento e la relativa utilità per il sistema del gas desumibili dai Piani decennali 2018, sia sospeso in via cautelativa il riconoscimento degli incentivi tariffari per lo sviluppo delle infrastrutture di cui all'articolo 22 della *RTTG* (rif. punto 2 della deliberazione 689/2017/R/GAS);
- b) nei casi in cui dall'ACB di un intervento risulti un beneficio per il sistema nazionale del gas inferiore ai costi, tale intervento sia ammesso al riconoscimento tariffario nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili (rif. punto 3 della deliberazione 689/2017/R/GAS);
- c) fermo restando quanto previsto al punto a), gli interventi già in fase di realizzazione siano ammessi ad una clausola di salvaguardia dall'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b) (rif. punto 4 della deliberazione 689/2017/R/GAS);
- d) l'Autorità accerti, con successiva deliberazione da adottarsi entro il 30 aprile 2018, l'elenco degli interventi ammessi alla clausola di salvaguardia.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il punto 9, della deliberazione 689/2017/R/GAS, prevede che le imprese di trasporto trasmettano, all'Autorità, entro il 30 novembre 2017, le informazioni necessarie all'individuazione degli interventi ammissibili alla clausola di salvaguardia (di cui al punto 4 della medesima deliberazione), fornendo in particolare le seguenti informazioni:
  - a) la denominazione dell'intervento, così come individuata nei Piani decennali 2016;
  - b) la spesa di investimento stimata, come desumibile dai Piani decennali 2016 o, ove non disponibile, della stima inserita nei Piani successivi;
  - c) la data di ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture;
  - d) la data di apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere;
  - e) l'ammontare dei costi di investimento già sostenuti o contrattualizzati, come desumibili dai sistemi contabili dell'impresa;
  - f) la data prevista per la messa in esercizio delle infrastrutture;
- nelle more della data di scadenza per la presentazione della richiesta di ammissione degli interventi alla clausola di salvaguardia, di cui al precedente alinea, i gestori dei sistemi di trasporto, in accordo alle disposizioni della deliberazione 189/2017/R/GAS, hanno provveduto ad inviare all'Autorità i Piani di sviluppo decennale per l'anno 2017;
- le società Società Gasdotti Italia S.p.a., Retragas S.p.a., Energie Rete Gas S.r.l. e Snam Rete Gas S.p.a. hanno trasmesso all'Autorità, rispettivamente con comunicazioni del 28 novembre 2017 (prot. Autorità A/39061 del 29 novembre 2017), 29 novembre 2017 (prot. Autorità A/39150 del 30 novembre 2017), 30 novembre 2017 (prot. Autorità A/39199 del 30 novembre 2017) e 30 novembre 2017 (prot. Autorità A/39350 del 1 dicembre 2017), le informazioni relative agli

interventi di sviluppo della rete di trasporto ritenuti ammissibili alla clausola di salvaguardia (di seguito: istanze);

- con comunicazioni del 12 febbraio 2018, gli Uffici dell’Autorità hanno evidenziato alle società Società Gasdotti Italia S.p.a. (prot. Autorità P/3931), Energie Rete Gas S.r.l. (prot. Autorità P/3934), Snam Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità P/3932) alcuni elementi di incoerenza tra le istanze di interventi ritenuti ammissibili alla clausola di salvaguardia e le disposizioni della deliberazione 689/2017/R/GAS, ed hanno inoltre richiesto ulteriori informazioni in relazione a potenziali ritardi nella messa in esercizio degli interventi, all’avvio dei lavori e ai costi già sostenuti;
- con comunicazione del 12 febbraio 2018 (prot. Autorità P/3930), gli Uffici dell’Autorità hanno segnalato alla società Retragas S.p.a. che i 3 interventi presentati nell’istanza non sono ammissibili alla clausola di salvaguardia in quanto non conformi ai requisiti di cui al punto 4 della deliberazione 689/2017/R/GAS;
- con comunicazione del 26 febbraio 2018 (prot. Autorità A/6672 del 27 febbraio 2018), la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato una nuova istanza, coerente con i rilievi formulati dagli Uffici dell’Autorità, per l’ammissione alla clausola di salvaguardia di 29 interventi; con riferimento all’istanza presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.a., si rappresenta in particolare che:
  - a) 27 dei 29 interventi oggetto dell’istanza presentano una data prevista di entrata in esercizio antecedente all’1 gennaio 2019, data di decorrenza delle disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione 689/2017/R/GAS; ciononostante, la società ha ritenuto opportuno presentare istanza di inclusione nella clausola di salvaguardia anche con riferimento a tali interventi, in considerazione dei potenziali ritardi nella messa in esercizio degli interventi;
  - b) 15 dei 29 interventi oggetto dell’istanza riguardano la realizzazione di allacciamenti di utenti finali alla rete di trasporto;
- con comunicazione del 14 febbraio 2018 (prot. Autorità A/4390 del 15 febbraio 2018), integrata con comunicazione dell’8 marzo 2018 (prot. Autorità A/8608 del 9 marzo 2018), la società Energie Rete Gas S.r.l. ha presentato una nuova istanza di ammissione alla clausola di salvaguardia, coerente con i rilievi formulati dagli Uffici dell’Autorità, relativamente a un unico intervento denominato “Metanodotto Pollein - Pila - Valdigne”, la cui entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2020;
- con comunicazione del 26 febbraio 2018 (prot. Autorità A/6737 del 27 febbraio 2018), integrata con comunicazione del 15 marzo 2018 (prot. Autorità A/9789 del 20 marzo 2018), la società Società Gasdotti Italia S.p.a. ha presentato una nuova istanza di ammissione alla clausola di salvaguardia, coerente con i rilievi formulati dagli Uffici dell’Autorità, relativamente a un unico intervento denominato “Metanodotto Cellino San Marco II 20”, la cui entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2018 ma le cui opere accessorie sono previste in completamento successivamente all’1 gennaio 2019.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli interventi relativi a allacciamenti di utenti finali alla rete di trasporto, poiché rappresentano opere che l'impresa di trasporto è tenuta a realizzare ai sensi di legge (rif. all'articolo 8 del decreto legislativo 164/2000 che prevede che le imprese di trasporto siano tenute ad allacciare alla propria rete chiunque ne faccia richiesta "*purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili*"), non necessitano di beneficiare della clausola di salvaguardia in quanto non assoggettabili alle disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione 689/2017/R/GAS;
- sia opportuno accogliere le istanze di ammissione alla clausola di salvaguardia anche di quei progetti la cui data di entrata in esercizio risulti antecedente all'1 gennaio 2019, dal momento che i gestori dei sistemi di trasporto hanno evidenziato che potenziali ritardi potrebbero procrastinare la data di entrata in esercizio o che eventuali opere accessorie potrebbero essere completate successivamente alla data di entrata in esercizio prevista;
- sia opportuno, in attuazione delle disposizioni di cui al punto 10 della deliberazione 689/2017/R/gas, accertare l'elenco degli interventi di sviluppo della rete di trasporto già in fase di realizzazione da ammettere alla clausola di salvaguardia di cui al punto 4 della medesima deliberazione 689/2017/R/GAS accogliendo le istanze di ammissione alla clausola di salvaguardia avanzate da Snam Rete Gas S.p.a., Energie Rete Gas S.r.l. e Società Gasdotti Italia S.p.a., nei limiti di quanto evidenziato nelle premesse al presente provvedimento

#### **DELIBERA**

1. di accertare l'elenco degli interventi ammessi alla clausola di salvaguardia, di cui al punto 4, della deliberazione 689/2017/R/GAS, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto Snam Rete Gas S.p.a., Energie Rete Gas S.r.l e Società Gasdotti Italia S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*